



CITTA' DI SOMMA VESUVIANA

Provincia di Napoli

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera consiliare n. 42 del 11 giugno 2002

Modificato con delibera consiliare n. 64 del 6 dicembre 2006

Modificato con delibera consiliare n. 36 del 27 settembre 2010

Integrato con delibera consiliare n. 27 del 30 luglio 2012

Modificato ed integrato con delibera consiliare n. 15 del 30 aprile 2015

Integrato con delibera consiliare n. 37 del 13 maggio 2016

Modificato con delibera consiliare n. 3 del 31 gennaio 2018

Modificato con delibera consiliare n. 98 del 04 agosto 2020

Modificato con delibera consiliare n. 2 del 26 gennaio 2021

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

- Art. 01 - Oggetto del regolamento
- Art. 02 – Consiglieri Comunali
- Art. 03 - Attribuzioni del Presidente
- Art. 03 bis – Attribuzione dei vicepresidenti
- Art. 04 - Luogo delle adunanze consiliari
- Art. 05 - Funzioni rappresentative

CAPO II GRUPPI CONSILIARI - COMMISSIONI CONSILIARI

- Art. 06 - Costituzione dei gruppi consiliari
- Art. 07 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 08 - Commissioni Permanenti
- Art. 09 - Composizione
- Art. 10 - Presidenza delle Commissioni
- Art. 11 - Funzionamento
- Art. 12 - Validità delle sedute
- Art. 13 - Funzioni delle Commissioni
- Art. 14 - Commissioni speciali e di indagine

CAPO III CONSIGLIERI COMUNALI: DIRITTO D'INIZIATIVA E D'INFORMAZIONE

- Art. 15 - Consiglieri: entrata incarica e cessazione
- Art. 16 - - Consiglieri: diritti e poteri
- Art. 17 – Presentazione di proposte al Consiglio
- Art. 18 - Interrogazioni
- Art. 19 - Interrogazioni con dibattito

- Art. 20 - Mozioni
- Art. 21 – Question Time
- Art. 22 - Informazione
- Art. 23 - Incarichi speciali

CAPO IV CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL GIORNO

- Art. 24 – Avviso di Convocazione
- Art. 25 – Consegna – modalità - termini
- Art. 26 - Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri
- Art. 27 - Numero legale
- Art. 28 - Verifica del numero legale
- Art. 29 - Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione
- Art. 30 – Pubblicità delle sedute
- Art. 31 - Partecipazione dell'assessore
- Art. 32 – Adunanze segrete

CAPOV PRESIDENZA DELLE SEDUTE

- Art. 33 - Presidenza delle sedute
- Art. 34 - Poteri del Presidente
- Art. 35 - Comportamento dei Consiglieri in aula
- Art. 36 - Comportamento del pubblico
- Art. 37 - Apertura della seduta

CAPOVI SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

- Art. 38 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno • Fatto personale
- Art. 39 - Relazione sulle proposte

- Art. 40 - Disciplina della discussione
- Art. 41 - Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine
- Art. 42 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art. 43 - Emendamenti sulle proposte in discussione
- Art. 44 - Interventi di soggetti non Consiglieri
- Art. 45 - Chiusura della discussione
- Art. 46 - Modalità generati
- Art. 47 - Astensioni obbligatorie e facoltative
- Art. 48 - Votazione palese
- Art. 49 - Votazione segreta
- Art. 50 - Esito delle votazioni

CAPOVII - SEGRETARO

- Art. 51 - Partecipazione del segretario
- Art. 52 - Verbali delle sedute

CAPO VIII

PUBBLICITÀ' DELLE SPESE ELETTORALI

- Art. 53 - Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 54 - Presentazione delle liste
- Art. 55 - Vigilanza

CAPO IX INDIRIZZO E CONTROLLO

- Art. 56 - Funzioni di indirizzo
- Art. 57 - Funzioni di controllo
- Art. 58 - Relazione programmatica e sua attuazione
- Art. 59 - Rapporti con il collegio dei revisori
- Art. 60 - Rapporti con il difensore civico

CAPO X

CRITERI E PROCEDURE DI NOMINA

- Art. 61 - Nomina di organismi consiliari
- Art. 62 - Nomina dei rappresentanti

CAPO XI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 63 - Approvazione del regolamento
- Art. 64 - Interpretazione del regolamento
- Art. 65 - Pubblicità del regolamento
- Art. 66 - Diffusione del presente regolamento
- Art. 67 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la convocazione, le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello statuto ed in relazione al disposto dell'art. 38, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che nel prosieguo sarà indicato con la dizione T.U.. Qualora nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultino disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito è rimessa al Presidente del Consiglio, sentiti eventualmente la Conferenza dei Capigruppo e il Segretario Generale.

Art. 2 - Consiglieri Comunali

1. I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero corpo elettorale del Comune ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti o, nel caso di surroga di altro consigliere, non appena adottata la relativa deliberazione e la convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U.
3. I Consiglieri Comunali sono tenuti ad aderire volontariamente al codice etico di cui si è dotato il Comune con delibera di CC n. 16 del 24/03/2014;¹

Art. 3 -Attribuzioni del Presidente

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio Comunale. Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio sono esercitate da *due Vice Presidenti eletti uno tra i consiglieri di maggioranza ed uno tra i consiglieri di minoranza*² nella prima seduta del Consiglio Comunale.
2. Il Presidente del Consiglio, nel quadro delle attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, rappresenta il Consiglio Comunale e ne assicura il buon andamento, ispirandosi a criteri di imparzialità e valorizzandone le prerogative. Fa osservare il Regolamento, vigila sulla corretta comunicazione delle attività del Consiglio Comunale e delle sue Commissioni, presiede la Conferenza dei capigruppo, eventualmente allargata ai Presidenti delle Commissioni.
3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Comunale, può prendere la parola in qualsiasi momento, dirige, modera e dichiara chiusa la discussione, dà la parola assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento, puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare e le modalità delle votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati,

¹ Comma così come integrato con delibera CC n. 15 del 30/04/2015

² Comma così modificato con delibera CC n. 36 del 27/09/2010

assicura la regolarità delle sedute consiliari disponendo sull'utilizzazione del personale della polizia municipale ivi assegnato, può sospendere o togliere la seduta.

4. Nell'ambito della Conferenza dei capigruppo il Presidente organizza l'utilizzazione dei mezzi e delle strutture in dotazione al Consiglio, e decide i provvedimenti da adottare per assicurare a ciascun Consigliere ed ai gruppi consiliari il proficuo esercizio del loro mandato, favorendo l'acquisizione di informazioni e documenti e sollecitando la collaborazione degli uffici comunali per la presentazione di delibere e istanze consiliari. Può invitare persone esterne, anche su indicazione del Sindaco o della Giunta, alle sedute del Consiglio Comunale o alla Conferenza dei capigruppo.
5. Fatte salve le competenze del Segretario Generale, il Presidente del Consiglio si avvale per lo svolgimento delle proprie funzioni, di un ufficio di segreteria del Consiglio.

Art. 3 bis – Attribuzioni dei Vice Presidenti³

1. *I Vice-presidenti collaborano con il Presidente e lo sostituiscono in caso di assenza o di impedimento. Fra i due Vice-presidenti precede quello che nella elezione alla carica ha riportato il maggior numero di voti, in caso di parità il più anziano di età.*
2. *L'Ufficio di Presidenza stabilisce i turni dei Vice-presidenti presso gli Uffici della Presidenza.*

Art. 4 - Luogo delle adunanze consiliari.

1. Le adunanze consiliari si svolgono, ordinariamente presso la sede Comunale in un'apposita sala. In mancanza di tale sala, esse si svolgeranno presso sedi degli edifici scolastici comunali.
2. La parte principale della sala consiliare è riservata ai componenti del Consiglio ed al personale di segreteria addetto all'assistenza dell'organo. Parte della sala è aperta all'accesso del pubblico. Agli organi di informazione è riservato uno spazio idoneo a consentire il migliore esercizio della loro attività.
3. Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
4. All'esterno dei luoghi di riunione dovranno essere esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Dovranno essere osservate le norme del Regolamento approvate con D.P.R. aprile 2000, n. 121.
5. In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, può promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi consigli.

³ Articolo inserito con delibera di CC n.36 del 27/09/2010

Art. 5 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione Comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione Comunale aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.
3. La delegazione viene costituita dal Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo.

CAPO II

GRUPPI CONSILIARI COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 6 - Costituzione dei gruppi consiliari⁴

1. I gruppi consiliari devono essere costituiti da almeno due consiglieri comunali.
2. Il singolo consigliere costituisce un gruppo autonomo se è stato eletto in una lista che ha partecipato alla competizione elettorale.
3. Un singolo consigliere che si stacca dal proprio gruppo, non acquisisce le prerogative spettanti al gruppo stesso qualora aderisce ad una lista che ha partecipato alla competizione elettorale comunale e non ha riportato rappresentanza in Consiglio Comunale. Allo stesso modo un Consigliere che si stacca dal gruppo di appartenenza e non aderisce ad altri già esistenti non acquisisce le prerogative spettanti al gruppo consiliare. In entrambi i casi, il consigliere confluisce nel gruppo misto".
4. Qualora più Consiglieri si trovino nella predetta situazione di cui al precedente comma, gli stessi possono costituire un nuovo e diverso gruppo consiliare se raggiungono il numero di tre, ovvero due se aderiscono ad un partito rappresentato in Parlamento. In mancanza confluiscono tutti nel gruppo misto ed eleggono al proprio interno il Capogruppo, con le medesime modalità di cui ai commi seguenti. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei consiglieri interessati. Può esistere un solo gruppo misto.
5. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale il nome del capogruppo, nella prima seduta del Consiglio Comunale. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al Presidente le variazioni della persona del capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più "anziano" secondo legge.
6. Ai gruppi vengono fornite le adeguate strutture e mezzi necessari per adempiere ai propri compiti istituzionali

⁴ Articolo così modificato dalla delibera di CC n.15 del 30/04/2015

7. Ai capigruppo consiliari , come sopra determinati, deve essere effettuata dal Segretario comunale la comunicazione di cui al terzo comma (dell'art. 125 del DLgs 267/2000;)
8. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente, allegando la dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo.

Art. 7 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è costituita dal Presidente, *dai due Vice Presidenti*⁵ e dai capigruppo nominati dai rispettivi gruppi consiliari. I gruppi assenti o impediti possono essere sostituiti da un altro consigliere nominato dal capogruppo. Alla riunione partecipa il Sindaco, o suo delegato.
2. E' convocata e presieduta dal Presidente. Può riunirsi, anche in modo informale, sia preliminarmente alle adunanze, sia nel corso delle medesime, ove il Presidente ne ravvisi la necessità. E' inoltre convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da un numero di capigruppo che rappresenti almeno un terzo dei consiglieri in carica.
3. La riunione è valida quando dai partecipanti è rappresentata almeno la metà dei consiglieri in carica, con la presenza di almeno due gruppi consiliari.
4. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei consiglieri rappresentati.
5. La conferenza ha carattere consultivo. Coadiuvata dal Presidente nelle decisioni relative alla definizione del calendario dei lavori del Consiglio, concorrendo a definire ogni aspetto che risulti utile per un proficuo andamento dell'attività consiliare.
6. Il Presidente può sottoporre all'esame della conferenza questioni di particolare interesse amministrativo o di rilevante carattere politico istituzionale.

Art. 8 - Commissioni Permanenti⁶

1. In attuazione dell'art. 29 dello Statuto, il Consiglio Comunale si articola in sei Commissioni permanenti ciascuna composta da quattro consiglieri comunali:
 - I. Commissione: Pubblica istruzione, polizia municipale, viabilità e sicurezza sul territorio.
 - II. Commissione: Cultura, sport, politiche giovanili, servizi sociali, affari generali.
 - III. Commissione: Urbanistica, lavori pubblici e servizi tecnici.

⁵ Comma così modificato con delibera CC n. 36 del 27/09/2010

⁶ Articolo così modificato con delibera CC n. 64 del 06/12/2006

IV. Commissione: Organizzazione e gestione del personale, rapporti con enti, trasparenza.

V. Commissione: Bilancio, finanze e tributi, programmazione economica, attività economica e sviluppo produttivo, turismo.

VI. Commissione: Igiene ambientale, cimitero, trasporti.

2. La costituzione delle commissioni permanenti avviene all'inizio di ogni mandato amministrativo, di norma entro due mesi dalla prima seduta di insediamento del consiglio.

Art. 9 - Composizione

1. Le Commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali, nominati dal Consiglio con votazione palese su conforme indicazione dei gruppi consiliari;
2. Ciascun consigliere ha diritto di far parte di almeno una commissione permanente.
3. In caso di dimissioni, cessazione o decadenza dei componenti delle Commissioni, il Consiglio procede alla surroga su indicazione del gruppo consiliare di appartenenza.
4. Le Commissioni permanenti hanno diritto di chiedere l'intervento alle proprie riunioni per riferire sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Sindaco e dei membri della giunta, dei dirigenti e funzionari responsabili degli uffici, degli amministratori delle aziende ed istituzioni del Comune.
5. Il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i componenti della giunta ed i capigruppo, hanno diritto di partecipare ai lavori delle Commissioni permanenti, quando non ne facciano parte, senza diritto di voto.
6. Le Commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.

Art. 10 - Presidenza delle Commissioni

1. La Commissione elegge con voto palese e ponderato, nel corso della prima seduta, il Presidente; con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente, la Commissione elegge anche il Vice Presidente⁷;
2. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. Su richiesta scritta di un terzo dei commissari il Presidente è tenuto a riunire la commissione ed a inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. L'adunanza deve tenersi entro quindici (dieci) giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.

⁷ Comma così modificato con delibera di CC n. 15 del 30/04/2015

4. Le convocazioni sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo ove si terrà la riunione, nonché degli argomenti da trattare. L'avviso di convocazione è recapitato ai membri della commissione, presso il loro domicilio, almeno tre giorni prima dell'adunanza ordinaria e 24 ore prima per la straordinaria e inoltre, per conoscenza, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, ai componenti della giunta ed ai capigruppo consiliari.

Art. 11 - Funzionamento

1. Ogni consigliere che non sia titolare delle commissioni, può comunque partecipare alle riunioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza relativa indennità. Di tali interventi deve essere redatto un verbale e sarà cura del presidente mandare l'avviso di convocazione⁸; la rappresentanza proporzionale viene garantita mediante l'attribuzione del voto plurimo, per il quale ogni gruppo esprime tanti voti quanti sono i consiglieri iscritti al gruppo. Tale criterio vale anche per il calcolo delle preferenze ai fini della validità delle sedute. Le adunanze delle Commissioni sono, di norma, pubbliche. Il Presidente convoca la commissione in seduta riservata quando ciò sia necessario per tutelare la riservatezza delle persone o la regolarità del procedimento. Alla divulgazione dei lavori delle Commissioni provvede, su richiesta del Presidente, l'amministrazione Comunale.
2. Qualora ne ravvisino la necessità, le Commissioni possono procedere ad audizioni o consultazioni di soggetti esterni, quali uffici, organismi, enti o associazioni.
3. Per l'esame di questioni di carattere interdipartimentale, due o più Commissioni possono essere riunite congiuntamente, d'intesa tra i rispettivi presidenti.
4. Ai Componenti delle Commissioni è attribuita, per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta, che abbia una durata di almeno quaranta minuti, l'indennità di presenza nella misura determinata dalla legge⁹.
5. L'indennità di presenza di cui al comma precedente è prevista per un numero massimo di dieci sedute delle Commissioni effettuate al mese. Qualora il Consigliere Comunale fa parte di più Commissioni, il limite di 10 sedute viene previsto per ciascuna delle Commissioni di cui fa parte. Al Consigliere Comunale spetta, altresì, il gettone di presenza per le effettive partecipazioni alle sedute del Consiglio Comunale; l'indennità di cui sopra non può comunque superare il limite di cui al D.Lgs 267/2000 – art. 82, comma 2.¹⁰

Art. 12 - Validità delle sedute

1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validità delle sedute delle Commissioni occorre l'intervento di almeno tre commissari.
2. Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i commissari nel numero prescritto, le sedute della Commissione sono valide purché siano presenti almeno due componenti la

⁸ Modificato con delibera di CC n. 64 del 06/12/2006

⁹ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 04/08/2020

¹⁰ Comma modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 31/01/2018

Commissione Consiliare (quorum costitutivo); lo stesso criterio si applica anche per l'espressione del parere di competenza (quorum deliberativo)¹¹

3. La verifica del numero legale può essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente può sospendere la seduta, per non più di un'ora, oppure toglierla. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta di Commissione Consiliare andata deserta non è riconosciuto il gettone di presenza. Dovranno essere rimborsati dall'Ente al datore di lavoro, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori, dipendenti da privati o da Enti pubblici economici.¹²
4. Il consigliere che non partecipa ad una seduta si considera ugualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio Comunale.

Art 13 - Funzioni delle Commissioni

1. Le Commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente sugli atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.
2. Ciascuna Commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio Comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta Comunale.
3. Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame di una Commissione dovranno pervenire ai membri della Commissione stessa almeno tre giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale dette proposte saranno discusse. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa, le questioni sottoposte all'esame di una Commissione non potranno essere discusse in Consiglio Comunale, di norma, prima di tre giorni.
4. L'esame della proposta di deliberazione in via ordinaria deve esaurirsi nella seduta che prevede tale oggetto all'ordine del giorno. Qualora l'assessore competente, trasmettendo la proposta alla Commissione, abbia indicato il carattere di urgenza della delibera, non può essere ritardata l'iscrizione di quest'ultima all'ordine del giorno del Consiglio Comunale oltre la prima seduta utile.
5. Ciascuna Commissione, a maggioranza, può richiedere alla Giunta Comunale di trattare specifici argomenti. Compete alla Giunta determinare modi e termini per la trattazione degli argomenti.
6. Ciascuna Commissione, può richiedere la convocazione del Consiglio Comunale su specifici argomenti.
7. Le Commissioni non esercitano poteri deliberativi.

¹¹ Comma così modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 98 del 04/08/2020

¹² Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 04/08/2020

8. Ciascuna Commissione attraverso il Presidente o suo delegato, riferirà al Consiglio Comunale nell'ultimo trimestre dell'anno il lavoro nelle materie di competenza svolto a consuntivo¹³.

Art. 14 - Commissioni speciali e di indagine

1. Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, può nominare Commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.
2. Il Consiglio Comunale, ove ne ravvisi la necessità, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione.
3. La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalità di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.

CAPO III CONSIGLIERI COMUNALI: DIRITTO D'INIZIATIVA E D'INFORMAZIONE

Art. 15 - Consiglieri: entrata incarica e cessazione

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione della carica sono regolate dalla legge.

Art 16 - Consiglieri: diritti e poteri

2. I Consiglieri, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento, hanno diritto di :
 - a. richiedere la convocazione del Consiglio;
 - b. partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - c. far parte delle Commissioni consiliari di cui non sono componenti;
3. Al fine di consentire ai Consiglieri una proficua partecipazione ai lavori, non sono convocati, ordinariamente, nella stessa giornata, più di due organismi collegiali.
4. Ai Consiglieri comunali viene corrisposto il gettone di presenza o l'indennità se è richiesta per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. Ai consiglieri che partecipano, nella stessa giornata, a più riunioni degli organismi collegiali individuati al precedente comma, viene corrisposto per ciascuna riunione, un distinto gettone di presenza, a condizione

¹³ Comma integrato con delibera di CC n. 37 del 13/05/2016

che non vi sia sovrapposizione nello svolgimento effettivo delle sedute. Lo stesso organismo collegiale, se convocato in più sedute nella stessa giornata, dà il diritto ad un solo gettone di presenza. Viene corrisposto un ulteriore gettone nel caso in cui la seduta si protragga oltre la mezzanotte.

Art 17 - Presentazione di proposte al Consiglio

1. Ciascun consigliere ha diritto di consegnare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa è riservata ad altri organi in base alla legge.
2. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio. Questi la trasmette al segretario generale affinché ne disponga l'istruttoria e la richiesta dei pareri previsti dall'art. 49 del T.U., dandone informazione al Sindaco.
3. La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa al Presidente del Consiglio alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere.
4. La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della Commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovrà essere iscritta all'Ordine del Giorno del Consiglio Comunale.
5. In caso contrario la proposta sarà restituita al Consigliere, il quale, sulla base della normativa vigente, può esercitare il diritto di presentazione della stessa al Consiglio Comunale, insieme al parere motivato espresso dalla Commissione competente.

Art. 18 - Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito.
2. I Consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in Commissione consiliare o per iscritto.
3. Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
4. A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta è comunicato agli interessati.
5. Alle interrogazioni di cui al terzo comma del presente articolo viene data risposta in Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione.

6. Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.
7. La risposta all'interrogazione non può eccedere la durata di cinque minuti.
8. Il Consigliere interrogante può replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non può eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di più interroganti.
9. Nessun Consigliere può intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del Consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno tre Consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.
10. La risposta in Commissione avviene con le stesse modalità previste per la risposta in Consiglio.
11. La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente.
12. Le risposte in Commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste.

Art. 19 - Interrogazioni con dibattito

1. L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del Consiglio e al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune.
2. L'interpellanza può essere presentata da un capogruppo o da almeno tre consiglieri e deve essere discussa non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
3. Uno dei firmatari ha facoltà di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale dà risposta il Sindaco o l'Assessore.
4. I Consiglieri possono intervenire sull'argomento; il Consigliere interpellante può replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5. Ciascun intervento non può eccedere la durata di cinque minuti.
6. Il Presidente può a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
7. L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.

Art. 20 - Mozioni

1. Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo

- Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi.
2. La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre Consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro trenta giorni.
 3. La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei Consiglieri presentatori.
 4. Sulla mozione può intervenire ciascun Consigliere con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.
 5. Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
 6. La mozione può essere sempre ritirata.
 7. E' facoltà del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.

Art. 21 – Question Time¹⁴

1. L'interrogazione a risposta immediata consiste in una sola domanda formulata in modo sintetico e chiaro, concernente un argomento di rilevanza generale, connotato da particolare urgenza ed attualità politica.

2. L'interrogazione è presentata per iscritto, direttamente dal Consigliere comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, il quale la trasmette al Sindaco e/o all'Assessore competente.

3. Il Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, nella prima decade di ogni mese, procede a fissare un'apposita seduta del Consiglio comunale, entro la fine dello stesso, della quale sarà data mera comunicazione, secondo le modalità previste dal presente articolo, ai consiglieri comunali ed agli Assessori e nella quale saranno trattate soltanto le interrogazioni a risposta immediata, nel numero massimo di sette.

4. Per tali sedute non sono previsti né specifici *quorum*, ai fini della validità della seduta, né l'elargizione di appositi gettoni di presenza a favore dei Consiglieri comunali partecipanti. Della data, dell'ora e dell'ordine del giorno del “*Question-Time*”, il Presidente del Consiglio ne dà comunicazione mediante pubblicazione sul sito *internet* del Comune ed affissione all'Albo pretorio.

5. L'interrogante formula la sua domanda, nel tempo massimo di 5 minuti. Il Sindaco, o l'assessore delegato, risponde nel tempo massimo di 10 minuti. Il consigliere dichiara la propria soddisfazione o insoddisfazione nel tempo massimo di due minuti.

6. La presentazione delle domande è effettuata secondo l'ordine cronologico.

7. Nell'ipotesi che fatti nuovi, gravi ed urgentissimi, determinino le condizioni per ulteriori ed immediate interrogazioni, il Presidente del Consiglio potrà ammetterle, purché presentate dai Consiglieri comunali entro e non oltre le ore 12,00

¹⁴ Articolo inserito con delibera di CC n. 15 del 30/04/2015

del giorno antecedente la seduta.

Art. 22 - Informazione

1. Ciascun Consigliere ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2. Il Consigliere è tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
3. L'accesso agli atti preparatori è ammesso quando l'atto stesso è completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
4. Per esercitare il diritto in questione ogni Consigliere può rivolgersi all'apposito ufficio a supporto dei Consiglieri o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.
5. Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento.
6. Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio Comunale.
7. Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio (non superiore a 30 giorni).

Art. 23 - Incarichi speciali

1. Ai Consiglieri possono essere affidati dal Consiglio Comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nella delibera di incarico.

CAPO IV

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO ORDINE DEL GIORNO

Art. 24 - Avviso di convocazione ¹⁵

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta. Laddove siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione nell'avviso verranno indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Qualora sia previsto che i lavori debbano svolgersi in più giorni, verranno indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, precisando che si tratta di prosecuzione della medesima adunanza.

¹⁵ Articolo così sostituito con delibera di CC n. 15 del 30/04/2015

2. La prima convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco ai sensi dell'art. 40 T.U.. Le sedute successive sono convocate dal Presidente del Consiglio e in caso di assenza o impedimento dai Vicepresidenti del Consiglio e in caso di assenza o impedimento dal Consigliere Anziano

Art. 25 - consegna - modalità – termini¹⁶

1. L'avviso di convocazione è trasmesso ai Consiglieri via e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata, dagli stessi indicato, almeno cinque giorni calendariali prima di quello stabilito per la seduta qualora si tratti di seduta ordinaria, almeno tre giorni calendariali prima di quello stabilito per la seduta qualora si tratti di seduta straordinaria.
2. Qualora risulti impossibile utilizzare gli strumenti di comunicazione telematica la trasmissione sarà effettuata mediante consegna a mano al domicilio di ciascun Consigliere nei termini previsti dai seguenti commi.
3. Per domicilio del Consigliere si intende il luogo di residenza anagrafica nel Comune se il Consigliere risiede nel Comune e non ha indicato altro domicilio, oppure il luogo, purché situato nel territorio comunale, indicato dal Consigliere con dichiarazione scritta depositata presso la segreteria dell'Ente.
4. Nel caso di elezione di domicilio il Consigliere, nella medesima dichiarazione, potrà indicare il nominativo di persona alla quale dovranno essere consegnati gli avvisi di convocazione, esonerando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui la persona indicata non provveda a recapitare tempestivamente i documenti.
5. La consegna dell'avviso di convocazione viene attestata dalla dichiarazione di avvenuta notificazione da parte del messo comunale.
6. Laddove il messo comunale non abbia potuto effettuare la consegna dell'avviso di notificazione poiché presso il domicilio non viene trovato il Consigliere o altra persona dallo stesso indicata quale soggetto legittimato a ricevere gli atti, la notificazione potrà essere effettuata ad una persona di famiglia o addetto alla casa purché non minore di 14 anni o palesemente incapace secondo quanto previsto dall'art. 139 c.p.c.
7. Ove nessuna delle persone indicate al comma 8 venga trovata ovvero si rifiuti di ricevere gli atti la notificazione si intende effettuata attraverso deposito degli atti presso la segreteria del Comune ed affissione dell'avviso di deposito presso il luogo di cui al comma 5. In tale ipotesi sarà cura del Consigliere provvedere all'acquisizione dei documenti non potendo, in nessun caso, far valere la mancata conoscenza degli stessi.
8. La partecipazione del Consigliere alla seduta sana, in ogni caso, eventuali vizi di convocazione.

¹⁶ Articolo così sostituito con delibera di CC n. 15 del 30/04/2015

9. Sono ammesse convocazioni di urgenza a seguito di eventi eccezionali purché il relativo avviso sia trasmesso, almeno 24 ore prima della seduta, via e-mail (pec) o, in alternativa, per telegramma, fax, SMS (short message system), o altro idoneo strumento telematico che ne attesti l'invio fermo restando, il deposito degli atti presso la Segreteria Generale.
10. Per la comunicazione di eventuali argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta si applicano le disposizioni previste per le convocazioni di urgenza.
11. Nel computo dei termini a giorni o ad ore si escludono il giorno e l'ora iniziali e vengono compresi i giorni festivi.

Art. 26 - Ordine del giorno delle sedute e deposito degli atti a disposizione dei Consiglieri

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art 7.
2. Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio Comunale.
3. Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei Consiglieri almeno tre giorni prima in caso di adunanza ordinaria e due giorni prima in caso di ordinanza straordinaria, fatti salvi i casi di urgenza di cui ai precedenti artt. 24 e 25, solo mediante la trasmissione agli stessi in forma dematerializzata su posta elettronica sia standard o certificata a seconda delle possibilità e/o esigenze del Consigliere.¹⁷
4. Le proposte di deliberazione devono essere corredate al momento del deposito dai pareri prescritti dalla legge.

Art. 27 - Numero legale

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco; nell'adunanza di seconda convocazione le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
2. Sono adunanze di seconda convocazione quelle che fanno seguito ad una prima andata "deserta " per mancanza di numero legale, oppure quando questo sia venuto meno nel corso della seduta provocandone l'interruzione.
3. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza.

¹⁷ Comma integrato con delibera di CC n. 27 del 30/07/2012

4. Quando l'avviso spedito per la prima Convocazione stabilisca anche il giorno e l'ora della 2^a, nel caso che essa si renda necessaria, il Presidente è tenuto ad inviare l'invito per la stessa, ai soli Consiglieri che non sono intervenuti alla 1^a convocazione o che sono risultati assenti al momento in cui tale seduta, legalmente costituitasi, fu dichiarata deserta. Tali avvisi devono essere consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la 2^a convocazione.

Art 28 - Verifica del numero legale

1. La seduta si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal segretario generale per accertare la presenza del numero legale.
2. Tale appello può essere effettuato entro e non oltre 30 minuti dall'orario indicato sull'avviso di convocazione.
3. La Presidenza non è obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da un Consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
4. Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.
5. Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la riunione per un tempo non superiore a 20 minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.

Art 29 - Seduta deserta per mancanza del numero legale e seconda convocazione

1. Decorsi 30 minuti dall'ora indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta radunanza, rinviando gli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.
2. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta di Consiglio Comunale andata deserta non è riconosciuta l'indennità di legge¹⁸; Dovranno essere rimborsati dall'Ente al datore di lavoro, gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori, dipendenti da privati o da Enti pubblici economici¹⁸.
3. Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
4. L'avviso spedito per la prima convocazione può stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.

Art 30 - Pubblicità delle sedute¹⁹

¹⁸ Comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 04/08/2020

¹⁹ Articolo così sostituito dalla delibera di CC n. 15 del 30/04/2015

1. Il Comune di Somma Vesuviana, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto, attribuisce alla diffusione audio e video delle sedute del consiglio comunale, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, la funzione utile a favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico/amministrativa dell'Ente.

2. Il Regolamento disciplina il servizio di ripresa e trasmissione televisiva e radiofonica ed *in streaming* delle riunioni del Consiglio comunale.

3. Il presente Regolamento ha lo scopo, altresì, di favorire l'accoglimento di domande di riprese audiovisive delle adunanze pubbliche comunali e di facilitare lo svolgimento di tali riprese in modo che venga assicurato il rispetto dei diritti della cittadinanza e nel contempo il regolare svolgimento dell'attività consiliare.

a) INFORMAZIONE SULL'ESISTENZA DI TELECAMERE.

4. Il Presidente del Consiglio Comunale ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta circa l'esistenza di videocamere o di strumenti di ripresa radiofonica e della successiva trasmissione audio e video.

5. Ai fini della conoscenza da parte del pubblico che nella sala consiliare esiste la possibilità di riprese audiovisive è fatto obbligo al Presidente del Consiglio e all'Assessore al ramo di affiggere specifici avvisi, cartelli o contrassegni all'ingresso della sala.

6. Le riprese dovranno essere tali da non rendere chiaramente distinguibile alcuna persona del pubblico senza l'autorizzazione della stessa.

b) RISPETTO DELLA PRIVACY

7. I Consiglieri comunali, gli Assessori ed il Sindaco manifestano per iscritto, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs 196/2003, il loro assenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari. In caso contrario dovrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, del Sindaco e degli Assessori ripresi solo da lontano.

8. Le riprese dovranno riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio Comunale, il Sindaco e gli Assessori partecipanti.

c) TUTELA DEI DATI SENSIBILI

9. Per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati è fatto esplicito divieto di fare riprese televisive o radiofoniche di sedute nelle quali si discute sullo stato di salute o su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs 196/2003.

d) AUTORIZZAZIONE PER L'ACCESSO DELLE STRUMENTAZIONI E RIPRESE AUDIOVISIVE NELLE SEDUTE PUBBLICHE

10. Persone, enti o associazioni che desiderano effettuare riprese o registrazioni audio/video presentano al Presidente del Consiglio Comunale apposita istanza di autorizzazione, nella quale dovranno essere chiaramente evidenziati:

a) modalità delle riprese;

b) finalità perseguite;

c) modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita)

d) i dati del titolare e del responsabile o dei responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i.

11. Il Presidente del Consiglio Comunale, raccolta la richiesta e sentita la conferenza dei capigruppo consiliare, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese.

12. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare le immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificiosamente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse.

13. I soggetti autorizzati avranno altresì l'obbligo di rispettare le norme del presente Regolamento, e per quanto non espresso tutta la normativa in materia di *privacy* ai sensi del D.Lgs 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

14. Restano in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

e) RIPRESE EFFETTUATE DA EMITTENTI TELEVISIVE

15. Ai fini di consentire una più larga diffusione dei lavori del Consiglio comunale è consentito effettuare riprese audiovisive delle pubbliche sedute del Consiglio stesso ad opera di emittenti eventualmente interessate.

16. Valutato il pubblico interesse dei lavori del Consiglio comunale, è consentito l'allacciamento della strumentazione di ripresa alla rete elettrica comunale anche alle emittenti eventualmente interessate all'effettuazione delle riprese audiovisive solo per il tempo strettamente necessario alle riprese stesse.

f) TRASMISSIONE IN STREAMING E ARCHIVIO COMUNALE

17. Detto regolamento attribuisce alla diffusione *in streaming* delle sedute pubbliche la funzione utile di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

18. Le trasmissioni video sono effettuate tramite il Responsabile del Sistema Informativo Comunale "SIC", il quale si può avvalere nello svolgimento delle proprie attività di personale interno all'Ente.

19. Le trasmissioni *in streaming* delle sedute consiliari dovranno essere integrali e svolte in diretta o in differita. I video saranno riprodotti esclusivamente in forma integrale senza modificazione alcuna e dovranno poi essere messi a disposizione dei cittadini in un archivio consultabile sul sito del comune.

20. Per quel che attiene le modalità di svolgimento della diretta e la tutela della privacy si rinvia alle disposizioni di cui sopra.

g) – **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Per quanto non espressamente disciplinato col presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al Codice in materia di protezione dei dati personali.

3. Il presente regolamento impegna l'Assessore al ramo ad adottare, entro 40 giorni dall'approvazione del presente regolamento, ogni atto utile alla predisposizione dei mezzi tecnici e informatici per rendere possibile la trasmissione *streaming* delle sedute del consiglio comunale

Art. 31 - Partecipazione dell'assessore

1. Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2. La sua presenza in Consiglio non è computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.

Art. 32 - Adunanze segrete

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono segrete quando la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.
2. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza o motivi di interesse per la comunità, il Consiglio può essere convocato in seduta aperta.
3. Tali adunanze hanno carattere straordinario e alle stesse possono essere invitati Parlamentari, Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e dell'associazionismo.
4. Durante tali adunanze non possono essere adottate deliberazioni o assunti impegni di spesa a carico del Comune.

**CAPO V PRESIDENZA DELLE
SEDUTE**

Art. 33 - Presidenza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, *dai Vice Presidenti; le modalità di sostituzione sono indicate*

nell'art. 3 bis del presente regolamento²⁰; in caso di assenza o impedimento di questi ultimi²¹, la presidenza spetta al Consigliere anziano.

2. Sono presiedute dal Consigliere anziano le sedute del Consiglio Comunale convocate per:
 - la convalida degli eletti;
 - l'elezione del Presidente e *dei Vice Presidenti*: nelle sedute di insediamento.

Art 34 - Poteri del Presidente

1. Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:
 - concede la facoltà di parlare;
 - garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
 - precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
 - proclama il risultato delle votazioni,
 - ha la facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta.

Art. 35 - Comportamento dei Consiglieri in aula

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione il Presidente può togliergli la parola sull'argomento in discussione.
4. Nel caso che il Consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta.
5. E' vietato fumare in tutte le sale di riunione (Consiglio Comunale e Commissioni).

Art 36 - Comportamento del pubblico

1. I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzino le decisioni o rechi disturbo allo stesso.

²⁰ Comma così modificato con delibera CC n. 36 del 27/09/2010

²¹ Comma così modificato con delibera CC n. 36 del 27/09/2010

2. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte riservata ai Consiglieri, Oltre al segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potrà essere ammessa - a seconda delle materie di discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente può ordinare lo sgombero dell'aula.

Art. 37 - Apertura della seduta

1. Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa 3 Consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.

CAPO VI

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 38 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno - Fatto personale

1. Il Consiglio non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.
2. Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni sui fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3. Ciascun Consigliere può chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore ai 5 minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilità da altro Consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
4. Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il Consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.

Art. 39 - Relazione sulle proposte

1. Quando si debba trattare una proposta, questa viene illustrata da un membro della Giunta o da un Consigliere. La relazione introduttiva non può eccedere i 15 minuti, salvo che il Presidente non elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
2. Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa relazione scritta deve essere consegnata almeno 24 ore prima della seduta convocata per la discussione ai Consiglieri.
3. Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri Consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.

Art. 40 - Disciplina della discussione

1. I Consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2. Ogni Consigliere può parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento con possibilità di replica, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
3. Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di 15 minuti.
4. In occasione della trattazione di argomenti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, può stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.
5. Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al Consigliere.

Art. 41 - Intervento per richiamo al Regolamento o mozione d'ordine

1. Ogni Consigliere in qualsiasi momento può presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di un norma della legge, dello Statuto, del presente Regolamento, o dell'ordine del giorno relativo alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2. In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un Consigliere contro e uno a favore.
3. Gli interventi non possono avere una durata superiore ai 5 minuti.
4. Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente può richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.
5. Il Consigliere che chiede la parola per presentare una mozione d'ordine ha diritto di precedenza rispetto agli altri interventi.

Art. 42 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale è quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
2. La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni Consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4. Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purché prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
5. Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta, il discorso degli oratori non può eccedere i 5 minuti ciascuno.

Art. 43 - Emendamenti sulle proposte in discussione²²

- 1) Prima che inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima possono presentare proposte di emendamenti tutti i Consiglieri, il Sindaco o l'Assessore competente per materia, su ciascun argomento in trattazione. Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne dà lettura.
- 2) Nei casi in cui sia necessario uno specifico e preventivo parere di ordine tecnico – contabile, da parte degli Organi competenti, diverso e/o ulteriore rispetto a quello formulato per la proposta di deliberazione in discussione, gli emendamenti vanno presentati al Segretario Generale almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta consiliare, al fine di consentire l'acquisizione dei suddetti pareri.
- 3) Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
- 4) Sono dichiarati inammissibili dal Presidente del Consiglio gli emendamenti in contrasto con atti già votati, privi dei dovuti pareri, ove necessario, e respinti seduta stante od in precedenza dal Consiglio comunale
- 5) Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione
- 6) Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
- 7) Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti.
- 8) I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.

²² Articolo così sostituito dalla delibera di CC n. 15 del 30/04/2015

- 9) Qualora vengano presentati in Consiglio Comunale emendamenti alle proposte di deliberazione il segretario generale deve esprimere il suo parere in merito alla necessità di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti nonché sulla legittimità dell'atto modificato.
- 10) Non costituiscono emendamenti le correzioni di errori materiali e di forma, la cui rettifica è fatta constare a verbale, su proposta del Presidente del Consiglio

Art. 44 - Interventi di soggetti non Consiglieri

1. Il Presidente, per esigenze della Giunta o su richiesta di uno o più Consiglieri, può invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2. Possono altresì essere invitati dal Presidente del Consiglio, sentita la conferenza dei Capigruppo, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Art 45 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare.
2. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al Consigliere proponente.
3. La replica non può eccedere i 10 minuti.
4. Dopo la replica può essere concessa la parola ai Consiglieri solo per la dichiarazione di voto, con facoltà di intervento di un Consigliere per ogni gruppo. Tale facoltà spetta anche al Consigliere che dichiara di dissentire dall'orientamento del gruppo a cui appartiene.
5. Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di 5 minuti.
6. Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla discussione di altri atti né sospendere la seduta.

Art 46 - Modalità generali

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla legge o dallo Statuto.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti.
3. Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, Statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato

che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parità si procede al ballottaggio.

4. Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti su 2 candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato più voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità nel ballottaggio si intende eletto il più giovane d'età.
5. Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un Consigliere, può procedere per parti, per singoli articoli, o per punti del dispositivo. In tal caso al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalità, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.

Art. 47 - Astensioni obbligatorie e facoltative

1. I Consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.
2. Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.

Art. 48 - Votazione palese

1. Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure nei casi previsti dallo Statuto.
3. Per questa votazione il Presidente indica il significato del sì e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.
4. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.
5. Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione è ancora dubbia si procede per appello nominale.

Art. 49 - Votazione segreta

1. La votazione è segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende e istituzioni.
2. La votazione può essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno tre Consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessità di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone
3. Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede.

4. Lo spoglio delle schede è fatto dagli scrutatori.
5. Le schede bianche, le non leggibili e le mille si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

Art. 50 - Esito delle votazioni

1. terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
2. Se il numero dei voti è diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non più di 5 minuti ciascuno.
4. Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio Comunale non possono essere riproposte prima di due mesi (trenta giorni) dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.

CAPO VIII SEGRETARIO

Art. 51 - Partecipazione del segretario

1. Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il segretario generale, o il vice segretario. Su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, possono intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimità degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi, i dirigenti.
2. In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del segretario generale, lo stesso viene sostituito dal Consigliere più giovane di età, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.

Art. 52 - Verbali delle sedute

1. Delle sedute viene redatto il verbale da parte di un funzionario della segreteria generale delegato dal segretario ad assistere alle sedute, il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal segretario generale e dal funzionario incaricato di redigere il verbale.

2. Il verbale delle sedute, redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare integralmente gli interventi dei Consiglieri nella discussione. Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei Consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.
3. Deve altresì essere indicato se si è proceduto a votazione segreta, oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti dal presente Regolamento.
4. I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei Consiglieri che vogliono prenderne visione.
5. Il segretario generale può esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.

CAPO VIII

PUBBLICITÀ' DELLE SPESE ELETTORALI

Art. 53 - Pubblicità delle spese elettorali

1. I presentatori di lista devono accompagnare alla presentazione della candidatura a Sindaco ed alla lista dei candidati al Consiglio Comunale un bilancio preventivo di spesa cui la lista ed i candidati devono attenersi.
2. Tale bilancio preventivo deve essere presentato alla segreteria del Comune contestualmente al deposito delle liste delle candidature a Sindaco.
3. Il bilancio preventivo dovrà essere affisso all'albo pretorio ed ivi resterà fino alla data di svolgimento delle operazioni elettorali.
4. Il bilancio deve evidenziare la distinzione fra somme destinate alla pubblicità elettorale del candidato a Sindaco, dei Consiglieri comunali, anche non nominativamente, e della lista nel suo complesso.
5. Il bilancio preventivo delle spese elettorali del candidato sindaco deve essere presentato dai presentatori di tutte le liste collegate.

Art. 54 - Presentazione delle liste

1. Con le medesime modalità di presentazione e di pubblicazione, i presentatori delle liste devono produrre il rendiconto di spesa delle liste e dei candidati.
2. Tale rendiconto deve essere presentato entro 30 giorni dal termine della campagna elettorale, e deve essere affisso all'albo pretorio per 30 giorni.
3. Il rendiconto deve evidenziare, per il candidato a Sindaco, per i candidati al Consiglio Comunale, e per la lista nel suo complesso in modo distinto, le singole tipologie di spesa che hanno concorso alla formazione della somma complessiva.

Art. 55 - Vigilanza

1. L'organo competente alla vigilanza sugli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 è il segretario generale.

CAPO IX INDIRIZZO E CONTROLLO

Art. 56 - Funzioni di indirizzo

1. Nelle materie attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, il Consiglio Comunale ha competenza diretta ed esclusiva.
2. Organo di indirizzo politico amministrativo, il Consiglio esercita le proprie competenze mediante l'adozione di atti fondamentali, attraverso i quali determina la programmazione generale e settoriale, reperisce e destina le risorse, promuove l'attività degli altri organi, indirizza l'attività Comunale verso l'attuazione del programma.
3. Al momento della definizione degli indirizzi in materia di nomine e designazioni, o quando ne ravvisi la necessità, il Consiglio esprime il proprio indirizzo per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, istituzioni, organismi associativi o societari.

Art. 57 - Funzioni di controllo

1. Il Consiglio vigila sulla effettiva e puntuale applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati, attraverso la Commissione disciplinata dallo Statuto.

Art. 58 - Relazione programmatica e sua attuazione

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare.
2. Annualmente, in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo la Giunta riferisce al Consiglio, in apposita seduta, sullo stato di realizzazione del programma dell'Amministrazione.

Art. 59 - Rapporti con il collegio dei revisori

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del collegio dei revisori dei conti, il quale esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2. I componenti del collegio dei revisori partecipano alla seduta del Consiglio dedicata all'esame del conto consuntivo, con diritto di parola e per rispondere ad eventuali quesiti rappresentati dai Consiglieri. Ogni sei mesi il collegio dei revisori trasmette al Consiglio una relazione in merito all'attività consultiva, propositiva e di controllo svolta nel periodo precedente.

Art. 60 - Rapporti con il difensore civico

1. Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio si avvale della collaborazione del difensore civico, nelle forme previste dallo Statuto e dal regolamento.
2. Il difensore civico presenta annualmente al Consiglio, entro il mese di giugno, la relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, segnalando le irregolarità riscontrate e formulando proposte tese a migliorare l'imparzialità ed il buon andamento dell'attività amministrativa.
3. La relazione viene resa pubblica e discussa dal Consiglio in apposita seduta, adeguatamente pubblicizzata.

CAPO X

CRITERIE PROCEDURE DI NOMINA

Art. 61 - Nomina di organismi consiliari

1. La nomina di Consiglieri, consulenti ed esperti all'interno di Commissioni, consulte ed altri organismi di derivazione consiliare è effettuata in conformità alle norme di legge, Statuto o regolamento che ne disciplinano la composizione.
2. Quando la legge, lo Statuto o il regolamento non prevedono espressamente le modalità di formazione dell'organismo, la nomina è effettuata con votazione segreta e limitata, in modo da garantire la presenza della minoranza.
3. Nei casi in cui la nomina avvenga su concorde designazione dei gruppi consiliari, effettuata in sede di conferenza dei capigruppo, i nominativi dei candidati vengono riportati nella proposta di deliberazione e l'elezione è effettuata con votazione palese.

Art. 62 - Nomina dei rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.

2. Sulla base delle norme di legge e degli indirizzi di cui al comma 1 il Consiglio procede alla nomina di rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, qualora ciò sia espressamente riservato dalla legge alla competenza consiliare.

CAPO XI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 63 - Approvazione del regolamento

1. Il presente regolamento è approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La stessa procedura è applicata per apportare al regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale. La proposta di abrogazione totale del regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo regolamento sostitutivo.

Art. 64 - Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla conferenza dei capigruppo.
3. Qualora nella conferenza dei capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri dai capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
5. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Art. 65 - Pubblicità del regolamento

1. Copia del presente regolamento, a nonna dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in

qualsiasi momento. Altra copia dovrà essere esposta nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.

Art. 66 - Diffusione del presente regolamento

1. Copia del presente regolamento, a cura del segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri Comunali neo eletti, allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a tutti i responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 67 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.